

### **Quesito 1)**

Si tratta di due aziende suinicole situate in uno stesso cascinale che fa riferimento ad una stessa proprietà. Esse sono intestate, una al padre affittuario (consistenza di circa 1.500 suini da ingrasso oltre i 30 kg ospitati in vecchie strutture) ed una al figlio affittuario (circa 1.850 suini grassi ospitati in due strutture realizzate intorno all'anno 2004-2005). Ora il padre intende cedere, in accordo con la proprietà l'allevamento a lui intestato, al figlio. Il figlio nel frattempo ha costruito un impianto di biogas da 999 kW che ora è in fase di avviamento ed utilizza tra prodotti per alimentazione dell'impianto, anche i reflui provenienti dagli allevamenti. L'impianto ha una potenzialità di trattamento inferiore a 150 ton/giorno di materie complessivamente in ingresso. Ha una potenzialità quindi inferiore a quanto indicato al punto g dell'allegato B della L.R. 222010 n. 5.

Con l'acquisizione dell'allevamento ora gestito dal padre, il figlio verrebbe ad avere in conduzione un allevamento di suini all'ingrasso > 30 kg con una potenzialità superiore a 3.000 capi. Per l'accorpamento previsto, non si dovrà eseguire nessuna opera edile.

Una situazione come quella prospettata può essere considerata come un "progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a procedura di VIA"?

### **Relativamente al quesito 1)**

Essendo gli impianti già esistenti e funzionanti e dalle informazioni fornite, sembrerebbe essere inutile la VIA che per legge si applica a "progetti" di impianti come da Allegato A alla l.r. 5/2010 lettera ac). Se invece l'accorpamento comporta "modifiche" (valutabili in sede istanza AIA) allora potrebbe ricadere nel caso di cui all'Allegato B verifica assoggettabilità alla VIA - n. 8 "Altri Progetti", lettera t) (Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A). Sarà quindi l'autorità competente in materia di AIA a decidere nel merito.

### **Quesito 2)**

Un allevamento di suini all'ingrasso che ha già avuto un parere di assoggettabilità alla VIA nell'anno 2004 per una potenzialità di circa 2.400 suini all'ingrasso, ora intende cambiare forma di allevamento sempre con suini grassi, non più nella forma "tutto vuoto - tutto pieno", ma con l'accasamento di circa 3.200-3.300 suini di circa 20-25 kg che durante l'accrescimento saranno "smistati" nei vari box nel rispetto delle leggi sul benessere animale fino alla vendita del peso di 150-160 kg di circa 3000-3100 capi (al netto della mortalità). Ora è in fase di stesura la pratica per l'aggiornamento dell'AIA. Si chiede se, contemporaneamente si dovrà inoltrare anche una nuova pratica di assoggettabilità alla VIA e/o di VIA superando anche se di poco il numero dei 3.000 capi. L'unica variazione sarà di tipo gestionale in quanto rimarranno invariate le strutture esistenti di allevamento e gli impianti accessori.

### **Relativamente al quesito 2)**

Dato l'aumento significativo della capacità è necessario fare la verifica di assoggettabilità. Andrebbe valutato se fare fin da subito la VIA ma dipende anche dal contesto ambientale in cui l'impianto ricade per cui è necessario localizzare il progetto e approfondire gli eventuali impatti caratterizzando il contesto ambientale, territoriale e gli elementi di vulnerabilità.